



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA



AVVISO PUBBLICO

per la concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la sottoscrizione di Contratti di Programma Regionali per lo Sviluppo delle Attività Industriali, di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, così come modificato ed integrato dalla l.r. 6 agosto 2009, n. 9, in attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007 – 2013 linea di intervento 2.1.1.1 “Interventi per la costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti e idroelettrico), da attuare in sinergia con l'azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture energetiche no food”, dell'asse 2, Obiettivo Specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1 “Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti”.

1. Finalità

1. Con il presente Avviso, redatto in conformità a quanto stabilito dal Decreto dell'Assessore per l'industria n. 121/GAB del 3.12.2009 di attuazione dell'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, ed in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5, art. 1 del Decreto dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità n. 032/DIP. ENERGIA del 23.02.2010, si intende dare attuazione alla linea di intervento 2.1.1.1 “Interventi per la costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti e idroelettrico), da attuare in sinergia con l'azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture energetiche no food”, dell'asse 2, Obiettivo Specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1 “Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti” del Programma Operativo FESR Sicilia 2007 – 2013.
2. Il Presente avviso, al fine di promuovere quanto previsto nella linea d'intervento, prevede la stipula di Contratti di Programma Regionali per lo sviluppo delle attività industriali, così come indicato all'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, modificato ed integrato dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.
3. La proposta di Contratto di Programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali nel settore energetico ha ad oggetto la realizzazione di un progetto industriale, mediante la costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti

- e idroelettrico), da attuare in sinergia con l'azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture energetiche no food.
4. Il progetto industriale può prevedere anche la realizzazione di opere funzionali infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziate con risorse pubbliche se le opere ricadono nell'ambito dei piani regolatori dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
 5. Il progetto industriale deve essere diretto a sviluppare o rafforzare sul territorio regionale la strategia di filiera, anche nell'ambito di distretti o di reti di imprese.
 6. In ogni caso, anche ai fini dell'ammissibilità delle spese, i progetti industriali promossi attraverso l'accesso alle agevolazioni del Contratto di programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali devono significativamente concorrere al più efficace e rapido conseguimento dell'obiettivo specifico 2.1 "Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli impianti di produzione e le reti di distribuzione" e di quello operativo 2.1.1 "Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti" dell'Asse 2 del PO FESR 2007/2013, in coerenza con le finalità proprie e degli strumenti agevolativi e finanziari attivati e nel rispetto della normativa applicabile nella fattispecie.
 7. Il progetto industriale si articola in uno o più programmi di spesa.
 8. Possono concorrere al programma agevolativo i progetti industriali che favoriscono la costituzione di filiere industriali nel campo delle fonti rinnovabili di ambito regionale.
 9. La filiera industriale di tecnologie energetiche di ambito regionale è intesa come sviluppo, integrale o prevalente, delle attività imprenditoriali relative alla produzione delle componenti dell'impianto nonché alla sua progettazione e realizzazione, riferibile al territorio siciliano in termini di sviluppo economico ed incremento occupazionale.
 10. Il progetto industriale può riguardare la costituzione di filiere di tecnologie energetiche relative a progetti pilota per il carattere innovativo specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, del solare fotovoltaico, delle biomasse, della mobilità sostenibile, della ecoefficienza, dei biocarburanti e dell'idroelettrico.
 11. Per beneficiare delle agevolazioni le imprese partecipanti devono accompagnare il progetto industriale con un piano di filiera.
 12. Il Piano di filiera deve riguardare l'insieme delle imprese coinvolte nel progetto industriale, deve descrivere con accuratezza i soggetti coinvolti, con particolare riferimento a quelli incaricati della progettazione, realizzazione e gestione, nonché l'origine dei componenti da utilizzare. Esso deve, altresì, mirare all'accrescimento e irrobustimento dei servizi comuni quali, ad esempio, quelli volti a superare deficit conoscitivi e/o relazionali delle imprese, la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale e/o produttivo delle stesse, l'integrazione di processi produttivi con lo sviluppo delle azioni innovative e di ricerca, nonché l'introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, l'adozione e l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento e l'integrazione di tecnologie pulite.
 13. Gli aiuti accordabili nell'ambito del presente Avviso devono rispettare tutte le condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008 (di seguito GBER), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), successivamente sostituiti dagli articoli 107 e 108 del "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" (TFUE) entrato in vigore il 1° gennaio 2009.
 14. Gli aiuti sono concessi secondo la procedura prevista all'art. 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

2. Termini per la presentazione delle istanze

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entro le ore 14,00 del 31 agosto 2010, possono essere trasmesse dai soggetti proponenti le istanze di accesso alla procedura negoziale per la stipula di Contratti di Programma Regionali per lo sviluppo delle attività industriali. Le istanze e i relativi allegati devono essere presentate secondo le modalità descritte al punto 15 del presente Avviso.

3. Risorse disponibili

1. In sede di prima applicazione, le risorse complessive disponibili destinate a copertura dei Contratti di Programma Regionali per lo Sviluppo delle Attività Produttive per iniziative agevolabili nel settore dell'Energia di cui al presente avviso, sono quelle di cui alla linea d'intervento 2.1.1.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2007 – 2013 per un ammontare pari a € 120.000.000,00.

4. Soggetti beneficiari delle agevolazioni e soggetti proponenti

1. Nel rispetto di quanto previsto dal PO FESR 2007/2013, adottato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e, specificatamente, dalla linea d'intervento 2.1.1.1 dell'Asse 2 - Obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1 e dal relativo documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, soggetti beneficiari sono, con esclusione delle imprese agricole, la PMI che propone il progetto industriale ed, eventualmente, le altre PMI che realizzano i programmi previsti nello stesso progetto industriale.
2. Soggetto proponente è una PMI che, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008, presenta un progetto industriale nell'ambito del quale il programma afferente allo stesso soggetto proponente deve rispettare le condizioni di cui al successivo art. 6.
3. Ai fini della classificazione delle imprese di piccola e media dimensione si rinvia ai criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
4. La proposta può essere presentata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dall'art. 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, anche da un soggetto promotore, in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, che assuma gli oneri derivanti dalla redazione dello studio di prefattibilità tecnica – ambientale ed economica riguardante iniziative integrate, atte ad attrarre investimenti e/o a creare occupazione ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio e che si riservi di individuare, entro la fase di programmazione finanziaria del contratto, gli operatori di settore come individuati nel presente avviso.
5. Ai fini dell'attuazione il soggetto proponente può promuovere forme associative, quali consorzi, società consortili, reti di imprese, raggruppamenti, anche temporanei, finalizzate alla costituzione di filiere produttive. La formale costituzione della forma associativa deve avvenire prima della presentazione della proposta definitiva di Contratto di Programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali. Così come indicato all'art. 13 del presente avviso, nel caso di progetto pilota la costituzione in ATI costituisce requisito di ammissibilità.
6. Se i soggetti attuatori sono costituiti in una delle forme di cui al precedente comma 5, beneficiari delle agevolazioni sono le singole imprese, in riferimento al programma organico di spesa alle stesse imputabile, mentre il soggetto proponente oltre ad essere beneficiario è anche responsabile della coerenza tecnica e industriale del progetto nel suo complesso.

7. Al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, la fase di programmazione finanziaria del contratto si conclude con la presentazione della proposta progettuale di Contratto di Programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali.
8. L'impresa proponente, sempre al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, già in sede di domanda presenta quanto indicato all'art. 15 lettera a) del presente avviso:

5. Requisiti soggettivi dei proponenti e dei beneficiari delle agevolazioni

1. Il soggetto proponente e gli altri eventuali soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:
 - a. essere iscritti al Registro delle Imprese;
 - b. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
 - c. essere in regime di contabilità ordinaria;
 - d. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - e. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dall'Assessorato Regionale dell'Industria, o comunque dall'Amministrazione regionale, per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - f. aver restituito eventuali agevolazioni godute per le quali è stata disposta dall'Assessorato Regionale dell'Industria, o comunque dall'Amministrazione regionale, la restituzione.
2. Sono escluse dall'agevolazione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
3. Sono altresì escluse dall'agevolazione le imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria.

6. Progetto Industriale e localizzazione

1. Il progetto industriale deve prevedere, escluse le eventuali opere infrastrutturali pubbliche, spese ammissibili per un importo complessivamente non inferiore a 20 milioni di euro, mentre il tetto massimo è fissato sotto i 40 milioni di euro.
2. Devono, altresì, essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
 - a. il programma presentato dall'impresa proponente deve prevedere spese ammissibili di importo complessivamente non inferiore a 8 milioni di euro;
 - b. i singoli programmi presentati dalle altre imprese, devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro.
3. Ciascun programma deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nel territorio della Regione Siciliana, intendendosi per unità produttiva la struttura, anche articolata su più immobili o aree fisicamente separati, ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

7. Settori d'intervento e tipologie di progetto industriale

1. I programmi di investimento oggetto del Contratto di Programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali sono ammissibili alle agevolazioni purché riferibili a settori coerenti con gli obiettivi di costituzione di filiera di cui al presente avviso, le priorità e i vincoli stabiliti dagli strumenti di programmazione comunitaria e, in particolare, dal documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza del 12 dicembre 2007 e s.m.i., linea d'intervento 2.1.1.1 del PO FESR 2007/2013.
2. Sono esclusi i soggetti la cui attività, sulla base della classificazione ISTAT ATECO 2007 ricada nei settori economici riguardanti la pesca e l'acquacoltura, la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché l'industria carboniera, la cantieristica navale, la siderurgia, le fibre sintetiche. Non possono in ogni caso concorrere i soggetti la cui attività ricada nei settori esclusi dal regolamento GBER.
3. Le tipologie progettuali ammesse, ai sensi del citato documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione”, devono fare riferimento alla produzione di tecnologie inerenti:
 - a. mini eolico;
 - b. solare termico (alta e bassa temperatura);
 - c. solare fotovoltaico;
 - d. geotermia a bassa entalpia (in complementarietà a iniziative POIN che prevedono interventi sulla geotermia ad alta entalpia);
 - e. biocarburanti;
 - f. idroelettrico;
 - g. progetti per la valorizzazione energetica di biomasse da vegetali (per impianti con potenza superiore ad 1 MW);
 - h. mobilità sostenibile;
 - i. ecoefficienza.
4. Il progetto industriale deve essere elaborato in coerenza con il PEARS adottato con D.P.Reg. 9 marzo 2009 ed i piani di azione del PEARS medesimo.
5. Il progetto industriale ed i programmi ad esso afferenti devono essere caratterizzati dalla integrazione di obiettivi di mitigazione ambientale, per il conseguimento del risparmio energetico ed un uso efficiente delle risorse energetiche, dimostrabile di per sé anche attraverso le tecnologie prescelte, la taglia dei progetti che minimizzano l'utilizzo di grandi estensioni di superficie, nonché attraverso il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza e risparmio energetico.
6. In coerenza con i piani di azione del PEARS e con i precedenti commi, i progetti industriali riguardanti le tipologie sopra elencate devono comunque sempre comprendere interventi per l'autoproduzione di energia, e prevedere l'adozione e utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento e per l'integrazione di tecnologie pulite, promuovere prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione e utilizzo tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione tecnologie pulite).

8. Progetti e spese ammissibili

1. Le agevolazioni relative ai programmi d'investimento possono essere concesse a fronte di progetti volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:
 - realizzazione di nuove unità produttive;
 - ampliamento di unità produttive esistenti;
 - diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

- cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
- 2. Non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
- 3. L'ammissibilità delle spese, in relazione alle tipologie di programmi da agevolare, è determinata nel rispetto del Regolamento GBER nonché delle specifiche disposizioni connesse all'origine delle risorse finanziarie da impiegare con particolare riferimento, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, al Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 196/2008, alle previsioni del PO FESR Sicilia 2007-2013, alle relative decisioni comunitarie nonché ai provvedimenti applicativi nazionali e regionali.
- 4. Fermo il rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dalle disposizioni sopra richiamate, le spese ammissibili debbono, comunque, riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
 - a. suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
 - b. opere murarie e assimilate;
 - c. infrastrutture specifiche aziendali;
 - d. macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
 - e. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto.
- 5. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali.
- 6. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione.
- 7. Sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
- 8. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti.

9. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
10. Nel caso di investimenti realizzati nell'unità produttiva dei soggetti beneficiari che consentono agli stessi risparmi energetici, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 del regolamento GBER. Detti costi devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento. I calcoli dei costi ammissibili devono essere certificati da un revisore dei conti esterno.
11. Nel caso di investimenti realizzati nell'unità produttiva dei soggetti beneficiari relativi a:
- cogenerazione ad alto rendimento;
 - produzione di energia da fonti rinnovabili.
- I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi all'investimento di riferimento, nel caso di cogenerazione ad alto rendimento, ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale, nel caso di produzione di energia da fonti rinnovabili, di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18 del regolamento GBER, paragrafi 6 e 7, e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.
12. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le attività escluse dalle norme e regolamenti comunitari, statali o regionali.

9. Forma e intensità delle agevolazioni.

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse alle condizioni ed entro i limiti consentiti dal Regolamento GBER, pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 214/3 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella " Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013: Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia" approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.
2. Le agevolazioni possono essere concesse in tutte le forme di aiuto trasparente, così come specificate all'art. 5 del Regolamento GBER, anche combinate tra loro, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della l. r. 23/2008, nelle seguenti tipologie:
 - a) contributo in conto impianti;
 - b) contributo in conto interessi;

Le intensità massime delle predette tipologie sono indicate di seguito:

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI A FRONTE DELLE SPESE PER INVESTIMENTI AMMISSIBILI
 (La misura indicata per ciascuna tipologia di aiuto è quella massima ed è riferita all'ipotesi in cui venga richiesta solo quella tipologia)

Piccole imprese		Medie imprese	
contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1) (2)	contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1) (2)
50%	75%	40%	75%

- (1) Espresso in termini di % nominale sulle spese per investimenti ammissibili.
- (2) La componente dell'aiuto sul finanziamento non può comunque superare il 50% o il 40% dell'investimento ammissibile, rispettivamente, per le piccole o per le medie imprese.

In caso di combinazione di contributo in conto impianti e finanziamento con il contributo in conto interessi, ciascuno di essi non potrà essere richiesto in misura inferiore ad 1/5 della corrispondente misura massima prevista per dimensione di impresa.

L'impresa indica nella scheda tecnica di cui all'allegato 2 la misura di ciascuna tipologia di aiuto richiesta espressa in punti percentuali del contributo in conto impianti – ovvero, per la tipologia di cui alle lett. b), del contributo in conto interessi – rispetto all'investimento proposto. Con riferimento alle predette tipologie di aiuto si specifica quanto segue:

I) in caso di richiesta del solo contributo in conto impianti, deve comunque sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, concesso da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (nel seguito soggetti finanziatori), destinato alla copertura del programma di investimenti, di durata almeno pari a 5 anni e importo non inferiore al 15% degli investimenti ammissibili;

II) il contributo in conto impianti è determinato in misura percentuale nominale degli investimenti ammissibili;

III) il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, fisso o variabile, destinato alla copertura finanziaria del programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazioni.

Le modalità di calcolo, in via provvisoria e definitiva, del contributo in conto interessi sono indicate nell'allegato n. 5;

IV) il valore complessivo del contributo in conto impianti e del contributo in conto interessi di cui ai precedenti punti III) e IV) non può essere superiore al 75% dell'importo complessivo delle spese ammissibili; in ogni caso, ai fini dell'ammissibilità, la copertura finanziaria dei programmi di investimento deve prevedere un apporto di mezzi finanziari esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico in misura non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili (in tale apporto è compreso anche l'eventuale finanziamento bancario ordinario di cui al precedente punto I), quest'ultimo ove non assistito dal contributo in conto interessi di cui al punto III); qualora per tale ultimo apporto si ricorra ad un finanziamento bancario, quest'ultimo deve essere oggetto di separato contratto rispetto a quello di un eventuale finanziamento da agevolare;

VI) L'impresa richiedente indica, quindi, nella scheda tecnica di cui all'allegato 3 le spese relative agli investimenti da realizzare, la suddivisione delle stesse per anno solare, nonché la combinazione di forme di aiuto richieste tra quelle di cui al presente punto.

3. L'utilizzo di tali forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento, nel rispetto delle procedure fissate dall'art. 189 della l. r. 32/2000s.m.i..
4. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
5. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono quelle previste dal Regolamento GBER e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007–2013, come da tabella sottostante:

<i>Intensità di aiuto</i>		
	Dimensione di impresa	
	Piccola	Media
Investimenti produttivi a finalità regionale (art. 13 GBER)	50 %	40 %
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico (art. 21 GBER)	80%	70%
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento (art. 22 GBER)	65 %	55 %
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 23 GBER)	65 %	55 %
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art. 26 GBER)	50% in ESL. Le spese sono ammissibili nella misura massima del 3% dell'importo complessivo ammissibile	

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili.
7. Le relative agevolazioni si intendono concesse con la sottoscrizione e successiva approvazione del Contratto di Programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali e sono erogate secondo le modalità ivi stabilite.
8. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 è stata disposta l'attuazione del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione.

10. Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto impianti, le agevolazioni sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili e sulla base della documentazione di spesa e vengono erogate in un numero di tre quote di eguale importo: la prima quota può essere erogata, su apposita richiesta, qualora l'impresa abbia realizzato uno stato di avanzamento in misura non inferiore ad un terzo dell'investimento complessivo ammissibile; l'eventuale seconda quota a fronte di uno stato di avanzamento in misura non inferiore ad un ulteriore terzo del totale; la terza quota, successivamente all'ultimazione del programma. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di erogazione regolare e completa, dopo la verifica di ammissibilità delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruità, l'amministrazione provvede ad erogare la somma spettante, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Le suddette richieste di integrazioni sono comunicate con una specifica nota all'impresa. L'impresa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'impresa, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa nota, in caso di risposta oltre i termini o incompleta, l'Amministrazione assumerà le proprie determinazioni sulla base della sola documentazione

- presente agli atti. Da ciascuna quota viene trattenuto il 10% del contributo erogabile sulla base dello stato d'avanzamento, da erogare successivamente all'emissione del provvedimento di concessione definitiva. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. La prima quota può essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. Per quanto riguarda l'erogazione delle agevolazioni in conto impianti riguardante gli investimenti acquisiti mediante locazione finanziaria, si precisa che l'amministrazione eroga le agevolazioni alla società di leasing che provvede a trasferirle all'impresa beneficiaria mediante una riduzione dei canoni di leasing dovuti dalla stessa. Relativamente alle agevolazioni in conto impianti, è consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci procura speciale all'incasso o stipuli una cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime. In merito, si precisa:
 - a. né la procura speciale all'incasso né la cessione di credito possono essere rilasciate in favore dell'amministrazione o dei mandanti dell'eventuale relativo RTI;
 - b. sia le procure speciali che le cessioni di credito devono essere notificate all'amministrazione che ne prende formalmente atto;
 - c. nel solo caso della cessione di credito, l'amministrazione ne condiziona l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia, che viene tempestivamente acquisita dalla stessa amministrazione (con esclusione dei soggetti "pubblici"). In attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, degli esiti della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.
 3. Con riferimento alle agevolazioni concesse a titolo di contributo in conto interessi si specifica quanto segue. Il contributo, determinato come indicato nell'allegato n. 5, è erogato in via anticipata dall'amministrazione per stato di avanzamento, nel numero di tre quote di eguale importo, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili e all'erogazione del finanziamento deliberato e sulla base della documentazione di spesa e della documentazione comprovante l'avvenuto accredito del suddetto finanziamento. La prima quota può essere erogata, su apposita richiesta, qualora l'impresa abbia realizzato uno stato di avanzamento del programma agevolato e ottenuto una corrispondente quota del finanziamento relativo, in misura non inferiore ad un terzo dell'investimento complessivo ammissibile; la seconda quota a fronte di uno stato di avanzamento in misura non inferiore ad un ulteriore terzo del totale; la terza quota, successivamente all'ultimazione del programma. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di erogazione regolare e completa, l'amministrazione, dopo la verifica di ammissibilità delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruità, provvede ad erogare la somma spettante, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Le suddette richieste di integrazioni sono comunicate con una specifica nota, alla quale l'impresa stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti dall'amministrazione dovranno essere trasmessi dall'impresa, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa nota; in caso di risposta oltre i termini o incompleta, l'amministrazione assumerà le proprie determinazioni sulla base della sola documentazione presente agli atti. Da ciascuna quota viene trattenuto il 10% del contributo erogabile sulla base dello stato d'avanzamento, da erogare successivamente all'emissione del provvedimento di concessione definitiva. Ai fini dell'erogazione, l'impresa trasmette all'amministrazione la relativa richiesta/dichiarazione, con allegata la documentazione di cui all'allegato n. 6, compresa la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC), nonché la documentazione di spesa. I beni

relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni.

4. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione del programma – o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni, entro e non oltre 90 giorni da quest'ultima data – e deve essere accompagnata dalla documentazione di spesa entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento, ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, l'amministrazione provvede a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, sulla base della documentazione finale di spesa e delle relative dichiarazioni, a ricalcolare le agevolazioni spettanti, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene ricalcolato sulla base dei dati finali definitivi (spese ammissibili effettivamente sostenute e relativa effettiva suddivisione per anno solare, effettivo tasso di riferimento e quant'altro necessario). L'ammontare totale delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria e, pertanto, ove occorra, in sede di concessione definitiva, si interviene riducendo di quanto necessario il contributo in conto impianti e, se occorre, anche l'agevolazione relativa al contributo in conto interessi. L'amministrazione provvede ad emanare il provvedimento di concessione definitiva, disponendo, altresì, l'erogazione di quanto ancora spettante all'impresa. Le richieste di integrazioni sono comunicate con una specifica alla quale l'impresa stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'impresa, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota dell'amministrazione.
5. Entro 30 giorni dall'ultimazione del programma, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni, per i programmi già ultimati a tale data, l'impresa deve comunicare all'amministrazione, con dichiarazione resa dal legale rappresentante o da suo procuratore speciale, le date di avvio a realizzazione e di ultimazione del programma medesimo e di entrata in funzione degli impianti. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca delle agevolazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni.
6. La documentazione di spesa consiste in:
 - a) copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari;
 - b) dichiarazione ed allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature;
 - c) copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture;
 - d) dichiarazioni liberatorie dei fornitori redatte in conformità allo schema di cui all'allegato 7;
 - e) nel caso di contributo in conto interessi, copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni dell'estratto conto da cui figurino l'accreditamento delle quote di finanziamento in relazione alle quali è erogato il contributo in conto

interessi concesso. Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni, per almeno i cinque anni successivi alla data di entrata in funzione.

11. Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

12. Termini

1. I programmi di spesa devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della proposta di Contratto di Programma relativo al progetto industriale oggetto del Contratto di Programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali e conclusi entro i termini perentori previsti dal contratto stesso, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con i vincoli posti dalla normativa di riferimento delle fonti finanziarie impiegate. L'eventuale proroga può essere autorizzata dall'Assessorato su istanza preventiva e debitamente motivata. Se alla scadenza dei suddetti termini i programmi risultano realizzati solo in parte il contributo, previa verifica della validità complessiva dell'investimento, è rideterminato in relazione alle sole spese ammissibili a tale data realizzate.
2. Per avvio dei programmi si intende la data del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione dei programmi stessi. A tal fine non si tiene conto degli studi di fattibilità.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del progetto d'investimento.
4. In caso di locazione di terreni e fabbricati, la stessa deve proseguire per 3 anni dalla data di ultimazione del progetto d'investimento.
5. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

13. Requisiti di ammissibilità

1. La proposta di Contratto di Programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali nel settore energetico, deve possedere, pena l'inammissibilità, i seguenti requisiti, in conformità al documento "Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007/2013 del 12 dicembre 2007 e s.m.i.:
 - a) Titolarità del soggetto proponente come definita all'art. 4 del presente Avviso.
 - b) Livello di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto. Il livello di progetto e le autorizzazioni e pareri acquisiti alla data di presentazione dell'istanza, devono essere dichiarati nel Piano di filiera con descrizione del progetto industriale e business plan (allegato 2). La presentazione del progetto definitivo munito di tutti i visti, pareri ed autorizzazioni da parte del proponente dovrà avvenire alla fine della istruttoria tecnica, unitamente alla presentazione della Proposta di Contratto di Programma di cui alla lettera c dell'art. 15 del presente avviso e comunque prima dell'Approvazione e firma del Contratto di Programma.

- c) Nessuna pendenza per restituzioni di precedenti agevolazioni revocate con provvedimento non più opponibile ovvero per aiuti dichiarati incompatibili dalla U.E.
- d) Coerenza con il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana.
- e) Solidità patrimoniale e finanziaria (per le imprese esistenti).
- f) Costituzione in ATI nel caso di progetto pilota o in altre forme previste all'art. 4 del presente Avviso.
- g) Compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale.
- h) Tipologie progettuali: mini eolico, solare termico (alta e bassa temperatura), solare fotovoltaico, geotermia ad bassa entalpia (in complementarietà a iniziative POIN che prevedono interventi sulla geotermia ad alta entalpia), biocarburanti, idroelettrico, progetti per la valorizzazione energetica di biomasse da vegetali con potenza superiore ad 1 MW, biocarburanti, mobilità sostenibile, ecoefficienza (nella accezione più ampia che va dal risparmio energetico all'uso efficiente dell'energia).
- i) Demarcazione POIN Energia: il proponente prima della sottoscrizione del CdP dovrà dichiarare, pena l'inammissibilità, di non aver presentato istanza di finanziamento per l'accesso al POIN "energia e risparmio energetico" 2007/2013 e di non essere Grande impresa. Il progetto industriale dovrà avere un importo inferiore a 40 milioni di euro.
- j) Interventi finalizzati all'autoproduzione energetica: la filiera produttiva proposta dovrà prevedere una quota di autoproduzione da impianti da fonte rinnovabile e dovrà impiegare tecnologie di conversione dell'energia ad elevata efficienza energetica.

14. Criteri di selezione.

1. Si riportano di seguito i criteri di selezione individuati con D.A. n. 032/DIP.ENERGIA del 23.02.2010 e in conformità al documento "Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007/2013 del 12 dicembre 2007 e s.m.i. Ad essi sono stati associati i punteggi conseguibili.

a. Adeguata analisi dei fabbisogni del mercato con identificazione e connotazione della filiera.

L'analisi sarà effettuata sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente e verrà strutturata utilizzando i seguenti gruppi di parametri:

A. Settore di riferimento

Compatibilità della struttura del programma di investimento con il mercato di riferimento in termini di:

- 1 caratteristiche generali. (punteggio da 0 a 5)
- 2 fattori di crescita/contrazione. (punteggio da 0 a 5)
- 3 opportunità. (punteggio da 0 a 5)

Punteggio attribuibile per il gruppo A. da 0 a 15

B. Struttura dell'investimento e ipotesi di mercato:

- 1 Mercato potenziale: segmentazione della domanda, ambito geografico, politiche commerciali e di marketing. (punteggio da 0 a 5)
- 2 Evidenza dei fattori critici di successo/differenziazione. (punteggio da 0 a 5)
- 3 Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali. (punteggio da 0 a 5)

Punteggio attribuibile per il gruppo B. da 0 a 15

scala di valutazione per i parametri dei due Gruppi

	scarso	sufficiente	buono	Molto buono	ottimo
punteggio	0	1	2	4	5

L'esito della valutazione dipende dall'analisi complessiva di parametri sopra riportati. Pertanto, l'esito potrà essere:

1 Positivo per i punteggi compresi tra 15 e 30

2 Negativo per i punteggi inferiori a 15

Per ciascun gruppo di parametri dovrà essere conseguito un punteggio pari almeno a 5.

In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato non potrà essere finanziato, sarà escluso e non si procederà ad ulteriore valutazione.

b. Grado di innovazione (innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale)

La valutazione sarà effettuata in base a quanto descritto dal soggetto proponente nel progetto industriale, con riguardo alla somma dei punteggi attribuibili alle tre tipologie d'innovazione indicate.

	scarso	sufficiente	buono	ottimo
innovazione tecnologica	0	1	2	3
innovazione organizzativa	0	1	2	3
innovazione gestionale	0	1	2	3

Non sarà considerata innovazione l'acquisizione di tecnologie o tecniche largamente e comunemente diffuse nell'ambito del settore produttivo locale in cui operano le imprese interessate. L'innovazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore nell'ambito locale.

Punteggio attribuibile da 0 a 9

c. Grado di integrazione tra azioni di tipo energetico, industriale, ricerca e innovazione rilevabile dal piano di sviluppo di filiera;

La valutazione sarà effettuata in base a quanto contenuto nella descrizione del progetto industriale e del Piano di filiera rispetto alle tre categorie di azione. Saranno attribuiti da 0 a 2 punti per ogni interazione tra i diversi tipi di azione secondo la matrice sotto riportata e secondo la successiva scala di valori. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione delle diverse interazioni.

	Tipo energetico	Tipo industriale	Tipo ricerca e innovazione
Tipo energetico		0 - 2	0 - 2
Tipo industriale			0 - 2
Tipo ricerca e innovazione			

	Scarsa integrazione	Buona integrazione	Alta integrazione
punteggio	0	1	2

Punteggio attribuibile da 0 a 6

d. Grado di replicabilità dell'intervento;

La valutazione sulla replicabilità sarà effettuata in base alla complessità dell'intervento ed alla effettiva capacità del mercato rispetto al fabbisogno ipotizzato.

	Scarsa replicabilità	Buona replicabilità	Media replicabilità	Alta replicabilità
punteggio	0	1	2	3

Punteggio attribuibile da 0 a 3

e. Rilevanza dei risultati, specie in termini economico produttivi e ambientali e di ricadute occupazionali;

Sarà valutata la ricaduta attesa nei tre settori considerati.

Rilevanza economico-produttiva

Valutazione dei margini di redditività previsti.

Punteggio attribuibile da 0 a 2 secondo la seguente scala di valutazione:

	Scarsa rilevanza	Buona rilevanza	Alta rilevanza
punteggio	0	1	2

Rilevanza ambientale

Valutazione complessiva dei benefici ambientali ricavabili, (produzione di energia potenziale o reale, risparmio energetico, emissioni evitate).

Punteggio attribuibile da 0 a 2 secondo la seguente scala di valutazione:

	Scarsa rilevanza	Buona rilevanza	Alta rilevanza
punteggio	0	1	2

Rilevanza occupazionale

Rapporto tra la variazione complessiva dell'occupazione di tutte le unità locali delle imprese richiedenti ubicate nel territorio della Regione Siciliana registrata negli ultimi due anni solari ed il valore in milioni di euro dell'agevolazione complessivamente concedibile; ai fini di cui sopra, ciascuna unità lavorativa femminile o proveniente da azienda in crisi è considerata pari ad 1,5. I valori ricavati dovranno essere riportati in una scala di punti compresa tra 0 e 4 secondo la seguente scala di valutazione:

	Rilevanza scarsa	Rilevanza sufficiente	Rilevanza buona	Rilevanza molto buona	Rilevanza ottima
punteggio	0	1	2	3	4

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei tre parametri sopra riportati.

Punteggio attribuibile da 0 a 8

f. Qualità del partenariato proponente (aggregazione di più soggetti nella costruzione di una filiera produttiva);

La valutazione sarà effettuata in base al numero di soggetti aggregati appartenenti a settori diversi ed in base alla coerenza degli stessi soggetti rispetto alla filiera proposta.

Numero soggetti partecipanti: Punteggio attribuibile da 0 a 2 secondo la seguente scala di valutazione:

Numero soggetti partecipanti	Da 1 a 2	Da 3 a 4	>4
punteggio	0	1	2

Coerenza partecipanti: Punteggio attribuibile da 0 a 1 secondo la seguente scala di valutazione:

Coerenza complessiva dei soggetti partecipanti rispetto alla tipologia di filiera proposta	Scarsa coerenza	Buona coerenza
punteggio	0	1

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei due parametri sopra riportati.

Punteggio attribuibile da 0 a 3

g. Capacità professionale e finanziaria (per le nuove imprese);

La valutazione riguarda esclusivamente la capacità professionale e finanziaria delle nuove imprese eventualmente partecipanti al progetto industriale proposto.

Capacità professionale	Scarsa	sufficiente	buona	molto buona	Ottima
punteggio	0	1	2	3	4

Punteggio attribuibile da 0 a 4

Capacità finanziaria	Scarsa	sufficiente	buona	molto buona	Ottima
punteggio	0	1	2	3	4

Punteggio attribuibile da 0 a 4

La valutazione sarà fatta in maniera complessiva rispetto a tutte le eventuali nuove aziende partecipanti al progetto industriale proposto.

Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei due parametri sopra riportati.

Punteggio attribuibile da 0 a 8

h. Rispetto delle vocazioni locali, ambientali e produttive e Programma di investimenti ricadente nell'ambito di un distretto produttivo e/o industriale e/o agricolo

Saranno valutati i seguenti aspetti:

- assenza di vincoli relativi a:
 - Aree soggette a vincolo paesaggistico –ambientale, zone “A” di Parchi o Riserve;

- Siti d'interesse comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), zone IBA;
 - Aree con vincolo boschivo;
 - Aree franose a pericolosità geomorfologica "Molto elevata"(P4) ed "Elevata" (P3);
 - Aree esondabili a pericolosità idraulica "Molto elevata"(P4) ed "Elevata" (P3);
 - Aree a rischio idrogeologico.
- programma ricadente in aree industriale o aree attrezzate PIP;
 - programma ricadente in aree comunque destinate dai PRG all'attività che si intende insediare;
 - Nel caso di biocarburanti o biomasse, programmi ricadenti in aree agricole

Per l'attribuzione dei punteggi si procederà come segue.

Assenza di vincoli relativi a:

- 1 aree soggette a vincolo paesaggistico – ambientale, zone "A" di Parchi o Riserve;
- 2 Siti d'interesse comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), zone IBA;
- 3 Aree con vincolo boschivo;
- 4 Aree franose a pericolosità geomorfologica "Molto elevata"(P4) ed "Elevata" (P3);
- 5 Aree esondabili a pericolosità idraulica "Molto elevata"(P4) ed "Elevata" (P3);
- 6 Aree a rischio idrogeologico.

Qualora il progetto industriale interessi aree anche parzialmente all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico – ambientale, zone "A" di Parchi o Riserve, di Siti d'interesse comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), zone IBA, di aree a pericolosità geomorfologica "Molto elevata"(P4) ed "Elevata" (P3), di aree a pericolosità idraulica "Molto elevata"(P4) ed "Elevata" (P3), nonché di aree a rischio geomorfologico e idraulico "Molto elevato"(R4) ed "Elevato" (R3), il punteggio sarà pari a 0. Qualora il progetto industriale interessi aree anche parzialmente all'interno di aree soggette ai vincoli sopra elencati, ma comunque siano stati acquisiti nulla osta o autorizzazioni comunque denominate il punteggio sarà pari a 1.

Qualora il progetto industriale interessi aree anche parzialmente all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico – ambientale, ma comunque siano stati acquisiti nulla osta o autorizzazioni comunque denominate il punteggio sarà pari a 2.

Infine, qualora tutte le aree interessate dal progetto industriale ricadano integralmente al di fuori delle aree sopra elencate il punteggio sarà pari a 4.

Programma ricadente in aree industriali o aree attrezzate PIP:

Qualora tutte le aree interessate dal progetto industriale ricadano integralmente in aree industriali o aree attrezzate PIP, il punteggio sarà pari a 4.

Programma ricadente in aree comunque destinate dai PRG all'attività che si intende insediare:

Qualora tutte le aree interessate dal progetto industriale ricadano integralmente in aree comunque destinate dai PRG all'attività che si intende insediare il punteggio sarà pari a 4.

Nel caso di biocarburanti o biomasse programmi ricadenti in aree agricole:

Qualora il progetto industriale preveda l'uso di aree che ricadano, almeno per il 50% della superficie totale interessata da progetto, in aree agricole il punteggio sarà pari a 4.

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla eventuale somma dei punti attribuiti per la valutazione degli aspetti sopra riportati, e non potrà comunque essere superiore a 8.

Punteggio attribuibile da 0 a 8.

i. Interventi che prevedano azioni integrate di filiera con gli interventi sulle colture agro energetiche sostenute con il FEASR per biomassa;

Sarà valutata, in base a quanto descritto nel programma, l'eventuale presenza di azioni di filiera integrate e coordinate con interventi sulle colture agro energetiche sostenute con il FEASR relativamente alla biomassa.

Qualora il progetto industriale, qualunque sia la tipologia della filiera, preveda l'eventuale presenza delle suddette

azioni potrà essere assegnato un punteggio variabile da 0 a 4 secondo il grado di integrazione sotto riportato:

integrazione	Scarsa	sufficiente	buona	molto buona	Alta
punteggio	0	1	2	3	4

Punteggio attribuibile da 0 a 4

j. Programma di investimenti ricadente nell'ambito di un distretto produttivo e/o industriale e/o agricolo

Il punteggio sarà attribuito in base al numero dei programmi di investimento che ricadano interamente in distretti produttivi e/o industriali e/o agricoli:

numero programmi	0	1	2	3	4	≥5
punteggio	0	1	2	3	4	5

Punteggio attribuibile da 0 a 5

k. Quantità di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili rispetto al costo di intervento.

- Per le filiere di produzione di tecnologie: Quantità potenziali di produzione annuale di energia (in Tep) ricavabile dall'impiego della tecnologia prodotta rispetto al costo ammissibile dell'intervento.
- Per le filiere relative alla produzione di biocarburanti: Quantità di Tep prodotti annualmente rispetto al costo ammissibile dell'intervento.

In entrambi i casi il calcolo va fatto rispetto all'esercizio successivo a quello di ultimazione del programma e deve essere riportato in una perizia tecnica giurata.

Nel caso di filiere relative a mobilità sostenibile ed ecoefficienza il calcolo andrà fatto con riguardo alla quantità di energia autoprodotta nell'ambito del progetto industriale, come indicato all'art. 7 punto 6 del presente avviso, espressa in Tep annui rispetto ai costi ammissibili degli interventi a tale scopo necessari.

Punteggio attribuibile da 0 a 8

l. Indicazione della combinazione prescelta delle forme di agevolazioni con l'attribuzione di una priorità al contributo in c)interessi.

il punteggio è determinato in relazione alla combinazione prescelta tra le tipologie di agevolazioni previste. In particolare, in relazione alla richiesta formulata dall'impresa nella Scheda Tecnica, l'indicatore – determinato con arrotondamento alla seconda cifra decimale - assume i seguenti punteggi:

- solo contributo in conto impianti: 1,00 punti;
- solo contributo in conto interessi: 8,00 punti;
- combinazione del contributo in conto impianti con il contributo in conto interessi: punteggio pari al rapporto tra la misura massima prevista, in relazione della dimensione dell'impresa richiedente, e la percentuale di contributo in conto impianti effettivamente richiesta (non inferiore ad 1/5 della misura massima prevista);

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI A FRONTE DELLE SPESE PER INVESTIMENTI AMMISSIBILI
(La misura indicata per ciascuna tipologia di aiuto è quella massima ed è riferita all'ipotesi in cui venga richiesta solo quella tipologia)

Piccole imprese		Medie imprese	
contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1) (2)	contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1) (2)
50%	75%	40%	75%

(1) Espresso in termini di % nominale sulle spese per investimenti ammissibili.

(2) La componente dell'aiuto sul finanziamento non può comunque superare il 50% o il 40% dell'investimento ammissibile, rispettivamente, per le piccole o per le medie imprese.

Punteggio attribuibile da 1 a 8

GLI INDICATORI AMBIENTALI SEGUENTI POSSONO DARE LUOGO A MAGGIORAZIONI PERCENTUALI DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO CUMULABILI

m. Interventi che minimizzano l'uso del suolo.

- Per le filiere di produzione di tecnologie: Quantità potenziali di produzione annuale di energia (in Tep) ricavabile dall'impiego della tecnologia prodotta rispetto alla superficie dell'area (in Ha) su cui insistono gli impianti di produzione delle tecnologie.

- Per le filiere relative alla produzione di biocarburanti: Quantità di Tep prodotti annualmente rispetto all'area (in Ha) su cui insistono gli impianti di produzione delle tecnologie e alle aree agricole impegnate.

Nel caso di filiere relative a mobilità sostenibile ed ecoefficienza la valutazione sarà fatta con riguardo alla quantità di energia autoprodotta nell'ambito del progetto industriale, come indicato all'art. 7 punto 6 del presente avviso, espressa in Tep/anno, rispetto alla superficie al suolo (in Ha) occupata dagli impianti a tale scopo necessari.

Occupazione di suolo	Alta	Media	Bassa
Maggiorazione %	0%	1%	2%

Maggiorazione percentuale attribuibile da 0 a 2%

n. Interventi che minimizzano l'uso di aree soggette a vincolo di natura ambientale.

Maggiorazione stabilita in proporzione all'incidenza, sull'area totale occupata dal progetto, di quella non soggetta a vincolo di natura ambientale. La maggiorazione sarà massima nel caso in cui l'area occupata dal progetto sia totalmente estranea a vincolo ambientale.

Per la determinazione della maggiorazione si valuterà la percentuale di area dell'intero progetto industriale soggetta a vincolo ambientale secondo la seguente tabella:

Percentuale di area occupata dal progetto industriale soggetta a vincolo ambientale	0%	Superiore allo 0% e fino a 25%	Superiore al 25% e fino al 50%	Superiore al 50%
Maggiorazione %	3	2	1	0

Maggiorazione percentuale attribuibile da 0 a 3%

o. Riutilizzo di strutture già sede di impianti

La maggiorazione sarà prevista nel caso in cui il programma d'investimenti consenta il riutilizzo, anche parziale, di strutture già sedi di impianti produttivi dismessi o destinati ad altra attività.

Sarà attribuita una maggiorazione dell'1% nel caso in cui il programma d'investimenti consenta il riutilizzo, anche parziale, di strutture già sedi di impianti produttivi dismessi o destinati ad altra attività.

Sarà attribuita una maggiorazione del 2% qualora vengano riutilizzate strutture già sede di impianti esistenti per una misura pari o superiore al 40% della cubatura di tutte le strutture del progetto.

Maggiorazione percentuale attribuibile da 0 a 2%

p. previsione quantificata della riduzione di emissioni di CO₂ e degli altri GAS serra (espressa in CO₂ equivalente) determinata dall'intervento

Occorre calcolare la riduzione di emissioni di CO₂ equivalente potenzialmente determinata dalle tecnologie prodotte o realmente determinabile in caso di produzione di biocarburanti.

La maggiorazione percentuale attribuibile è stabilita nella misura fissa del 2% per riduzioni di almeno 1,5 Kt CO₂ equivalente annua.

q. Soggetti e/o imprese o sistemi d'impresa che posseggano o abbiano avviato la procedura per l'adesione a sistemi di gestione ambientale (EMAS) e/o per l'etichettatura ambientale di prodotto (Ecolabel, Dichiarazione Ambientale di Prodotto). L'avvio della procedura dovrà essere stato avviato prima della data di pubblicazione del bando e si deve manifestare l'impegno a portare a compimento la certificazione nei tempi definiti nella negoziazione e comunque non oltre il 2015.

Maggiorazione prevista solo nel caso in cui l'impresa sia già in possesso, o abbia avviato le procedure, per il sistema di gestione ambientale EMAS dell'unità locale oggetto del programma da agevolare e/o per l'etichettatura ambientale di prodotto Ecolabel (dichiarazione ambientale di prodotto).

Sarà attribuita una maggiorazione del 2% nel caso in cui il soggetto proponente sia già in possesso, di sistema di gestione ambientale EMAS per le unità locali oggetto del programma da agevolare e/o per l'etichettatura ambientale di prodotto Ecolabel (dichiarazione ambientale di prodotto). Sarà attribuita una maggiorazione dell'1% qualora il soggetto proponente abbia avviato le procedure.

Maggiorazione percentuale attribuibile da 0 a 2%

r. Misure specifiche di mitigazione dell'impatto adottate per la realizzazione e/o ampliamento degli impianti con particolare riguardo agli interventi di mitigazione dell'impatto visivo e acustico;

Maggiorazione prevista nel caso in cui il progetto preveda misure specifiche di mitigazione dell'impatto visivo e acustico.

La maggiorazione percentuale attribuibile è stabilita nella misura fissa del 2% nel caso in cui il progetto preveda misure specifiche di mitigazione dell'impatto visivo e acustico.

Maggiorazione percentuale attribuibile 2%

s. Salvaguardia del patrimonio naturale, storico, paesistico-territoriale.

Maggiorazione prevista qualora le scelte localizzative e le modalità di realizzazione degli interventi siano volti a salvaguardare il patrimonio naturale, storico, paesistico-territoriale e, nel caso esse interessino aree o manufatti soggetti a vincolo, siano comunque previste specifiche misure di mitigazione.

Sarà attribuita una maggiorazione del 2% qualora, in base a quanto descritto nella descrizione del progetto industriale e del piano di filiera, le scelte localizzative e le modalità di realizzazione degli interventi siano volti a salvaguardare il patrimonio naturale, storico, paesistico-territoriale e, nel caso esse interessino aree o manufatti soggetti a vincolo, siano previste specifiche misure di mitigazione.

t. Capacità di contribuire alla maggiore copertura regionale dei consumi elettrici tramite fonti rinnovabili.

Sarà attribuita una maggiorazione del 2% qualora venga dimostrato che l'intervento possa contribuire significativamente a coprire i consumi elettrici tramite fonti rinnovabili o possa mitigarne la crescita con l'uso di sistemi che migliorino l'efficienza energetica. A tal fine la valutazione sarà effettuata in base alle quantità potenziali (o reali in

caso di filiere di biocarburanti) di produzione annuale di energia da fonte rinnovabile (in Tep) ricavabile dall'impiego della tecnologia prodotta, così come indicato alla lettera k, ed alla quantità potenziale di energia annua risparmiata attraverso l'impiego di prodotti della filiera per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la mobilità sostenibile. Il calcolo va fatto rispetto all'esercizio successivo a quello di ultimazione del programma e deve essere riportato in una perizia tecnica giurata. La valutazione sarà effettuata secondo la seguente tabella:

Capacità	Bassa	Media	Alta
Maggiorazione %	0%	1%	2%

Maggiorazione attribuibile da 0 a 2%

15. Procedura generale di accesso alle agevolazioni

1. La procedura agevolativa si articola nelle fasi, di seguito elencate, che prevedono la fase valutativa mediante istruttoria negoziale, in conformità all'art. 188 della legge regionale 23.12.2000 n. 32 e al documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" approvato dalla Commissione Europea il 6 luglio 2009.

a. Presentazione istanze di accesso alla procedura negoziale.

Le istanze possono essere presentate da un soggetto proponente, così come identificato all'art. 4 del presente avviso, e devono essere corredate da:

1. Piano di filiera con descrizione del progetto industriale e business plan (allegato 2) nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, ambientale economica e finanziaria, il merito creditizio, la cantierabilità dell'intero progetto industriale e siano individuate le fonti di copertura finanziaria;
2. apposita garanzia fidejussoria per un importo corrispondente al 5% della quota a carico del soggetto proponente.

La documentazione, compresa l'istanza, deve essere prodotta, a pena di esclusione, utilizzando i modelli allegati al presente avviso e disponibili in formato elettronico nel sito internet del Dipartimento regionale dell'Energia, e deve essere presentata sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (cd rom). L'Amministrazione potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'attività istruttoria.

L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, o in caso di ATI o ATS dal responsabile della costituenda associazione, e redatta con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. N°445 del 28/12/2000, La stessa istanza, completa della documentazione prevista dal presente avviso, deve essere trasmessa *all'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'Energia – via U. La Malfa 87/89 90146 Palermo*, nei termini indicati all'art. 2 del presente Avviso. A tal fine farà fede la data di ricezione apposta dall'Ufficio posta in entrata dell'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'Energia. La richiesta e la documentazione allegata deve essere contenuta in una busta (possibilmente formato A4), sigillata sui lembi di chiusura, recante sugli stessi il timbro e la firma dell'istante. Sulla busta deve essere indicata, a pena di esclusione, la dicitura:

Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013

Linea d'intervento 2.1.1.1 - Interventi per la costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti rinnovabili

Bando pubblico per la concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la sottoscrizione di Contratti di Programma Regionali per lo Sviluppo delle Attività Industriali

NON APRIRE

b. Istruttoria di ammissibilità.

Scaduto il termine di presentazione delle Istanze è avviata la fase istruttoria di ammissibilità, tendente a verificare la correttezza formale, la completezza della documentazione e l'ammissibilità

dell'istanza rispetto alle condizioni previste dalla normativa vigente, dal D.A. 032/DIP. ENERGIA del 23.02.2010 e dal presente Avviso. Sono verificate in detta fase: la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, la disponibilità del suolo e degli immobili interessati al programma, la conformità urbanistica ed ambientale degli interventi proposti ed è accertata, in linea generale, la praticabilità e fattibilità del progetto industriale, anche con riferimento alla capacità finanziaria del proponente e degli altri eventuali soggetti coinvolti e finanziatori. Particolare attenzione è posta agli effetti ed alla tempistica di realizzazione del progetto industriale, nonché alla sua cantierabilità. Nell'espletamento di tale fase, può essere richiesta al Proponente ed alle eventuali imprese interessate qualsiasi documentazione atta a fornire informazioni aggiuntive o chiarimenti. Al termine di questa fase viene data comunicazione degli esiti della selezione ai proponenti, assegnando un termine per eventuali ricorsi. Saranno inoltre comunicati modalità, criteri e termini della fase di negoziazione.

c. Presentazione della documentazione progettuale (proposta)

Il Soggetto Proponente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità della domanda, presenta la proposta di Contratto di Programma (CdP), con le stesse modalità indicate alla superiore lettera a., sottoscritta dal proprio legale rappresentante e da quelli delle altre imprese beneficiarie. Decorso inutilmente il termine richiamato - prorogabile una sola volta, su richiesta del Proponente pervenuta in data antecedente la scadenza del suddetto termine, per non oltre 20 giorni - la relativa domanda di accesso al contratto di programma è considerata automaticamente decaduta. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di CdP (allegato 3), nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale, con particolare riguardo:

- ai presupposti e agli obiettivi del progetto sotto il profilo tecnico, ambientale, economico, industriale, commerciale e finanziario;
- al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari nelle forme associative previste dal presente avviso;
- alle spese relative ai singoli programmi previsti;
- al piano finanziario di copertura delle spese e alle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni richieste.

La proposta di contratto di programma deve inoltre comprendere:

- scheda sintetica riportante i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di spesa proposti;
- scheda sintetica, indicante i principali dati e informazioni relativi a ciascuna impresa beneficiaria e a ciascun programma di spesa proposto;
- dettaglio delle spese previste per ciascun programma di spesa, con allegati i relativi preventivi e suddivisione per capitolo di spesa e per articolazione temporale;

Alla Proposta di Contratto di Programma dovranno essere allegati:

- progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto;
- Per ciascuna impresa beneficiaria, documento unico di regolarità contributiva e certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di CdP;
- Per ciascuna impresa beneficiaria, dichiarazione attestante la disponibilità degli immobili (suolo e/o fabbricati) oggetto del programma di spesa, corredata da specifica documentazione anche in forma di atti e/o contratti preliminari;
- idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso degli immobili di cui sopra e l'inesistenza

di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni o autorizzazioni e di eventuali pareri o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;

- Per ciascuna impresa beneficiaria, dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 106;
- Dettaglio delle spese previste, con allegati i relativi preventivi e suddivisione delle stesse per capitolo di spesa e per articolazione temporale;

Il Soggetto Proponente deve inoltre documentare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l'esistenza delle necessarie condizioni di fattibilità finanziaria dell'iniziativa, a garanzia della completa copertura finanziaria del programma organico di spesa per la parte eccedente il contributo richiesto, attraverso l'apporto di risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescindano da qualsiasi intervento pubblico.

Dovrà inoltre essere allegata una sintesi (allegato 4) relativa agli elementi per il calcolo degli indicatori relativi ai criteri di selezione di cui all'art. 14 del presente Avviso.

d. istruttoria tecnica e negoziazione con il proponente

Acquisita la documentazione progettuale si procede all'istruttoria tecnica, al fine di valutare alla stregua dei criteri di selezione, la validità della proposta e si avvia la fase di interlocuzione e negoziazione con il proponente che potrà riguardare: la formulazione di integrazioni e variazioni al piano progettuale presentato, l'impegno dei soggetti ed enti interessati all'attuazione, le modalità di erogazione dei benefici in funzione della tempistica di realizzazione dell'investimento e del relativo piano finanziario.

Per le proposte di CdP che prevedono la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali per le quali risulti necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, l'Amministrazione potrà prevedere l'attivazione di apposite conferenze.

e. chiusura della negoziazione e approvazione del CdP

Sulla base delle risultanze tecniche della valutazione e della negoziazione con i proponenti, vengono stilati i verbali di negoziato e nei successivi dieci giorni dichiarata chiusa la relativa fase.

In esito a tale fase viene elaborata la graduatoria e successivamente approvata con decreto da pubblicarsi sulla GURS, contenente le proposte ammesse, ed i relativi schemi di contratto, anche apponendo specifiche condizioni, l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma organico di spesa e i termini perentori entro i quali provvedere alla sottoscrizione del CdP.

Il Decreto deve anche indicare le proposte non ammesse specificandone le motivazioni.

f. sottoscrizione del CdP e concessione provvisoria delle agevolazioni

Entro i termini indicati nel sopra citato decreto l'Assessore, i Soggetti Proponenti ed i Soggetti Beneficiari sottoscrivono i Contratti di Programma nei quali sono dettagliatamente indicati i reciproci impegni ed obblighi, tra i quali le agevolazioni concesse e le relative modalità di erogazione, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli adempimenti connessi al monitoraggio, ai controlli, alle ispezioni ed alle attività di accertamento finale, nonché quanto altro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale, anche in relazione alle fonti di copertura finanziaria. Qualora il soggetto beneficiario intenda rinunciare alle agevolazioni concesse deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di esclusioni dalla graduatoria, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, nonché di eventuali ulteriori sopravvenienze finanziarie, possono essere utilizzate, compatibilmente con il rispetto dei vincoli temporali di gestione e rendicontazione del PO FESR 2007-2013, seguendo l'ordine decrescente in graduatoria,

per la concessione dei contributi a favore delle imprese precedentemente escluse per mancanza di fondi.

16. Modifiche e Variazioni

1. Eventuali modifiche nella originaria composizione del raggruppamento di imprese proponenti, a prescindere dalla causa, così come eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione del progetto industriale nella sua articolazione in programmi organici di spesa, rispetto al progetto approvato, saranno oggetto di accurata valutazione tecnica di merito, finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti per l'accesso e delle condizioni indispensabili a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi generali del progetto industriale di cui al CdP, avuto riguardo all'impatto sullo sviluppo integrato del territorio, al contenuto innovativo del progetto e alla effettiva capacità di sviluppare e consolidare strategie di filiera, di distretto o di reti di imprese.
2. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare delle spese rispetto a quanto approvato con il decreto di cui all'art. 15, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuove spese non previste nel programma originario, non possono in nessun caso comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.
3. Ogni variazione al piano progettuale, ancorché non comportante modifiche sostanziali, deve essere appositamente autorizzata dall'Assessorato.

17. Revoche

1. In caso di accertata inadempienza degli obblighi assunti da parte dei soggetti beneficiari in sede di presentazione del progetto industriale, ovvero contemplati dal Contratto di Programma, l'Assessorato, provvede alla revoca delle agevolazioni concesse, disponendo la restituzione delle eventuali somme erogate ed il versamento delle eventuali sanzioni.
2. A titolo esemplificativo le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
 - a) accertamento della sopravvenuta impossibilità di pieno conseguimento degli obiettivi generali del progetto industriale oggetto del CdP per effetto di modifiche e variazioni intervenute nell'esecuzione del CdP;
 - b) accertamento di gravi violazioni di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
 - c) mancata ultimazione del programma ammesso alle agevolazioni entro i termini previsti dal contratto;
 - d) nell'ipotesi in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - e) ove risultino violate le disposizioni di cui alla Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - f) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni, ridotti a tre per le PMI, una volta completato l'intero investimento;
3. In caso di revoca, totale o parziale, dei benefici, per fatti imputabili all'impresa interessata si applica, ai sensi dell'art. 191, comma 2, della legge regionale 23/12/200, n. 32, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo del 10% e un massimo del 50% dell'importo indebitamente fruito.

4. Qualora la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi sono rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento tempo per tempo vigente.

18. Verifiche, Controlli e Monitoraggio

1. Dalla data di accoglimento dell'istanza e per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni, nonché per il periodo previsto dalle norme comunitarie (Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008) saranno effettuati controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente Decreto e dal Contratto di Programma per lo sviluppo delle attività industriali, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici nonché ai fini del monitoraggio dell'attuazione dell'intervento.